



REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica, nella persona del Magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La Face, in funzione di Giudice del Lavoro, sciogliendo la riserva che precede, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. [redacted] 2021 -1 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c.;
letta l'istanza cautelare proposta da [redacted] con ricorso 700 c.p.c. contestualmente al ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 12 giugno 2021;

visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;

OSSERVA

In data 12 giugno 2021 la ricorrente proponeva istanza cautelare contestuale a domanda di merito contro il provvedimento mediante il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non riconoscendo alla stessa il diritto di precedenza previsto dall'art. 33 comma 5 legge 104/1992 in favore del lavoratore che presta assistenza al familiare in condizione di handicap grave, rigettava la sua richiesta di trasferimento interprovinciale o passaggio di cattedra verso le scuole ubicate presso l'Ambito territoriale della provincia di Messina o comunque in uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine ivi indicato, che le avrebbero consentito di prestare assistenza continua alla madre gravemente disabile.

La ricorrente, docente di scuola secondaria di secondo grado posto di sostegno, titolare in provincia di Milano, attualmente in servizio a Messina in assegnazione provvisoria presso I.C. Minutoli - Quasimodo (Messina), in sede di domanda di mobilità interprovinciale e domanda di passaggio di cattedra per l'anno scolastico 2020-2021, al fine di ottenere il riconoscimento del predetto diritto, aveva inoltrato all'amministrazione resistente apposita istanza e allegato alla stessa documentazione attestante la condizione di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 in cui versa la madre [redacted] unitamente alle dichiarazioni di legge.

Chiedeva quindi il riconoscimento, nell'ambito della procedura di mobilità e di passaggio di cattedra, della precedenza prevista dagli artt. 33 comma 3 e 5 della l.104/1992.

A fronte della predetta istanza, in sede di evasione delle domande di mobilità, il MIUR non riconosceva alla [redacted] la precedenza richiesta, dando applicazione all'Ordinanza Ministeriale



n.106/2021, attuativa a sua volta dell'art. 13 CCNI del 31/12/2018, il quale non riconosceva la precedenza di cui all'art. 33 comma 5 legge 104/1992 al figlio che presta assistenza continua ed esclusiva al genitore disabile in situazione di gravità nell'ambito delle procedure di mobilità interprovinciale dei docenti.

La ricorrente chiedeva quindi, previa disapplicazione dell'art. 13 punto IV del CCNI mobilità poiché in contrasto con quanto previsto dalla legge a tutela dei disabili, l'adozione dei provvedimenti consequenziali ed urgenti idonei a tutelare la posizione giuridica soggettiva della stessa.

Il Miur si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. Innanzitutto evidenziava che momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso in data 12/06/2021, la docente era già a conoscenza della nuova titolarità in Roma e in differente classe di concorso A046, posto normale per cui la domanda non poteva essere accolta in quanto ciò avrebbe determinato l'annullamento del passaggio di cattedra già conseguito. Rilevava poi che nessun docente con precedenza posta a livello inferiore aveva ottenuto il trasferimento su posto di sostegno: tutti godevano di precedenza posta a livello superiore. Deduceva l'infondatezza della domanda, essendosi l'amministrazione attenuta a quanto disposto dall'art. 13 comma 4 del CCNI Mobilità, che limita la precedenza del figlio referente unico del disabile alla sola mobilità provinciale.

All'udienza del 13/7/2021, in esito alle note scritte depositate dalla ricorrente, il giudice riservava la decisione concedendo a parte ricorrente termine per note e a parte resistente termine per eventuali repliche, tenuto conto dell'avvenuta costituzione dell'Amministrazione scolastica resistente in data successiva alla scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta.

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.

Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'Ufficio scolastico provinciale di Milano, che nonostante regolare notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza non ha curato di costituirsi.

Va altresì dichiarata la contumacia dei docenti controinteressati, non costituiti in giudizio nonostante il ricorso sia stato regolarmente notificato ex art. 151 c.p.c.

Ancora in via preliminare va rilevato che l'avvenuto accoglimento della domanda di passaggio di cattedra per la classe di concorso A046, posto normale, in Roma RMIS121002 – IIS "GIORGI – WOOLF" non è di per sé ostativa all'eventuale accoglimento della domanda di trasferimento interprovinciale, avendo parte ricorrente, nella domanda di passaggio di cattedra, espresso la preferenza per la domanda di trasferimento interprovinciale, ai sensi dell'art. 6 comma 3 CCNI (all. 3b parte ricorrente).



stessa in quanto unico parente in grado di prestare assistenza alla madre gravemente disabile e accertato che sussistevano cattedre disponibili nell'ambito territoriale da essa richiesto, sussiste il requisito del *fumus boni iuris* ai fini dell'accoglimento del ricorso in sede cautelare con riferimento al passaggio di cattedra.

Quanto al *periculum in mora*, la ricorrente allega il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile che potrebbe derivare dall'assegnazione della stessa a una sede lontana dal luogo di residenza della madre gravemente disabile.

La lontananza della sede della ricorrente dal comune di residenza della madre, alla quale presta in via esclusiva assistenza continuativa e permanente, comporterebbe in effetti un grave pregiudizio per le esigenze di cura e assistenza del disabile, tutelate dalla legge e dai principi costituzionali.

Inoltre l'assegnazione della ricorrente a una sede distante centinaia di chilometri dalla residenza familiare, comporterebbe gravi pregiudizi alla vita familiare e di relazione della stessa, con inevitabile nocimento all'unità familiare, tutelata costituzionalmente.

Sussiste quindi il pericolo che durante il tempo occorrente per la decisione di merito, il diritto della ricorrente sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, che legittima l'accoglimento del ricorso in via d'urgenza anche sotto il profilo del *periculum in mora*.

La domanda cautelare va pertanto accolta.

In merito alle spese, va rimessa ogni valutazione alla sede di merito, trattandosi di domanda cautelare in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, disattesa, allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa,

visti gli artt. 700, 669 bis ss., 409 ss. c.p.c., così provvede:

- ordina all'Amministrazione scolastica resistente di disporre il passaggio di cattedra della ricorrente secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/1992;

- rigetta nel resto;

-spese al merito.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Messina, 2.8.2021

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Aurora La Face

